

Oggetto: spiagge libere comunali. Misure applicative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

ATTESO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo

2020, con la quale 10p2 considerazione dei livelli di diffusione e gravita 10p2 vista l'Ordinanza n.61 del 30 maggio 2020 del Presidente della Giunta della Toscana che detta "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica relative a centri estivi e spiagge libere"

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021 con la quale vengono dettate le linee guida per la ripresa delle attività' economiche e sociali, ivi comprese quelle relative alle spiagge libere;

VALUTATO quindi necessario, al fine di integrare in ambito locale le indicazioni fornite, in particolare, dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 29.05.2021 nonché dall'Ordinanza n.61 del 30 maggio 2020 del Presidente della Giunta della Regione Toscana, adottare apposita ordinanza ai sensi e per gli effetti di quanto



stabilito dall'art.50 e 54 del T.U.E.L. n.267/00, mediante la quale impartire le modalità organizzative e di svolgimento della fruizione delle spiagge libere comunali al fine di garantire in maniera efficace le misure di contenimento previste dalle normative e dalle specifiche linee guida vigenti;

RITENUTO di garantire l'accesso minimo al mare anche ai cani sorvegliati così come ammesso dagli art. 19 e 20 della Legge Regionale 59/2009;

RICHIAMATA a tal fine la Legge Regionale Toscana n. 59 del 20 ottobre 2009 avente per oggetto "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) e considerato che, in particolare, in base all'art. 19 comma 1 della suddetta L R.T. n. 59/09 ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito, in generale, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali;

VISTA la circolare della Giunta Regionale n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'08/03/2010 con la quale si specifica che il riferimento alle spiagge, contenuto nel primo comma dell'art. 19 della L.R.T. n. 59/2009, riguarda solo le spiagge "libere" e non quelle date in concessione agli stabilimenti balneari;

CONSIDERATO che le spiagge libere "Idrovora", "Rotonda" e "Fossa Maestra" sono delimitate al fine di garantire il distanziamento minimo obbligatorio previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica e, pertanto, deve ritenersi ampiamente motivata e condivisibile la limitazione per l'accesso dei cani sugli arenili, considerando le garanzie igienicosanitarie per le persone, in particolare per i bambini;



RITENUTO quindi necessario provvedere all'adozione di un provvedimento finalizzato a disciplinare l'accesso ai cani sule spiagge libere, sia allo scopo di prevenire problemi igienico sanitari nel periodo di massimo affollamento delle spiagge pubbliche per la stagione estiva 2021, sia per la tutela degli animali;

ATTESO che è intenzione dell'amministrazione destinare parte della spiaggia libera compresa tra i corsi d'acqua Fossa Maestra e Parmignola, contraddistinta catastalmente al foglio 87 Mappale 285 per un'estensione di circa mq. 2.700, all'accesso da parte degli animali da compagnia;

RILEVATA la necessità di modulare l'accesso dei cani in relazione all'orario di balneazione e ai periodi di maggiore afflusso;

CONSIDERATO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso e che chiunque, nelle zone balneari, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà se ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

CONSIDERATO altresì che il proprietario e/o il detentore deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive, salvaguardando, in particolare, l'incolumità, la salute e la tranquillità dell'utenza balneare;

VISTI: gli articoli 50, comma 5, e 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità;

RITENUTO sussistenti i presupposti di contingibilità, stante l'assoluta imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica tuttora in corso, di urgenza, stante l'avvio della stagione balneare, di indisponibilità di altri strumenti alternativi previsti



dall'ordinamento, di temporaneità del provvedimento la cui validità è strettamente connessa al permanere delle condizioni emergenziali decretate dal Governo;

ORDINA

- 1) tutte le spiagge libere comunali, possono essere liberamente utilizzabili da residenti e turisti ai fini della balneazione e per lo stazionamento sugli arenili;-
- 2) ai fini dello stazionamento sulle spiagge libere comunali "Idrovora", "Rotonda" e "Fossa Maestra":
- a) dovranno essere predisposti appositi stalli di mt 3,50 x mt 3,00, con metri 1 di distanza ogni stallo dall'altro, mediante l'utilizzo di paletti in legno e corde;
- b) dovranno essere creati appositi percorsi per accedere al mare e per risalire dal mare, per accedere ai sevizi igienici e per accedere ed uscire dalle spiagge (larghezza almeno mt 3);

Nello specifico saranno presenti, sulle spiagge Idrovora, Rotonda e Fossa Maestra:

- -n. 120 postazioni sulla spiaggia Fossa Maestra
- -n. 80 postazioni sulla spiaggia Idrovora
- -n. 36 postazioni sulla spiaggia La Rotonda

Sussistendone le condizioni, il numero degli stalli potrà essere variato nel corso della stagione, in aumento o in diminuzione, in funzione delle effettive necessità, di modifiche delle norme e/o delle linee guida in vigore, nonché di circostanze ad oggi non prevedibili.

- c) dovranno essere predisposti un numero idoneo di stalli accessibili e riservati ai fini del superamento delle barriere architettoniche; in particolare si dovrà riservare, sulle spiagge libere Rotonda ed Idrovora un minimo di n.2 aree appositamente delimitate e segnalate ai soggetti disabili, mentre sulla spiaggia libera Fossa Maestra dovranno essere delimitate e segnalate minimo n. 3 aree.
- d) i servizi igienici, le docce e gli spogliatoi, laddove presenti, saranno costantemente puliti e presidiati; verranno aperti alle ore 9:30 e chiusi alle ore 17:30 dal lunedì al



venerdì nei mesi di giugno e di settembre; nei restanti periodi, verranno aperti alle ore 9:30 e chiusi alle ore 18:30;

- e) verranno resi disponibili prodotti igienizzanti per i fruitori in ogni spiaggia;
- g) al fine di limitare gli accessi ed evitare possibili assembramenti causati da spostamenti di persone da altre zone senza la possibilità di veder garantito lo spazio all'interno delle spiagge, si potrà accedere per lo stazionamento sulle spiagge "Idrovora", "Rotonda" e "Fossa Maestra" previa prenotazione obbligatoria, da effettuarsi mediante portale web, collegandosi al sito www.beacharound.com, nelle seguenti giornate:
- fino al 30 giugno 2021 nei giorni di 19, 20, 26 e 27;
- dal 1° luglio al 31 luglio nelle giornate di venerdì sabato e domenica;
- dal 1° al 31 agosto <u>nei giorni 1, 6, 7, 8, 27, 28, 29 agosto 2021 e nei giorni dal 12 al 22 agosto 2021;</u>
- dal 1° al 30 settembre, nei giorni 4, 5, 11 e 12.

Per informazioni e supporto sarà disponibile, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, il numero telefonico 335/7122609.

Gli stalli prenotabili di cui alla lettera b) potranno essere fruiti:

- per l'80% del totale dai residenti, da proprietari di seconde case ed ospiti di strutture ricettive site nel territorio comunale
- per il restante 20%, da non residenti.

Inoltre gli accessi, sempre limitatamente alle giornate di prenotazione obbligatoria, saranno vigilati mediante la presenza di uno steward per la spiaggia La Rotonda e due Steward per Idrovora e Fossa Maestra.

Nel caso in cui giornalmente non fossero prenotate tutti gli stalli appositamente predisposti, sarà consentito accedere alle tre spiagge unicamente con prenotazione effettuata direttamente in spiaggia, attraverso lo steward ivi presente.

Al fine di garantire una maggiore fruizione delle spiagge libere:

- le prenotazioni verranno divise in due turni, ed in particolare:
 - in un turno antimeridiano dalle ore 9.00 alle ore 13.30;
 - in un turno pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 18.30;



- la prenotazione potrà essere fatta esclusivamente per un turno e, qualora alla scadenza del turno prescelto rimangano stalli disponibili non riservati, potrà essere effettuata una nuova prenotazione;
- <u>le prenotazioni avranno validità fino a 30 minuti dall'inizio della fascia oraria prescelta; trascorso tale periodo la prenotazione sarà annullata e l'utente riceverà comunicazione sulla mail utilizzata per la prenotazione stessa.</u>
- Sulle spiagge libere Idrovora, Rotonda e Fossa Maestra non sarà consentito stazionare al di fuori degli stalli appositamente predisposti;
- 3) tutte e quattro le spiagge libere del Comune (Idrovora, Rotonda, Fossa Maestra e quella compresa tra il torrente Parmignola e la Fossa Maestra) saranno dotate di apposita cartellonistica, redatta secondo le indicazioni della Regione Toscana, contenente le informazioni principali sul comportamento che i fruitori degli arenili dovranno tenere. I cartelli informativi dovranno essere redatti in italiano ed in inglese.
- 4) non verranno realizzati stalli né verrà limitato l'accesso alla spiaggia libera compresa fra il torrente Parmignola e la Fossa Maestra in quanto trattasi di area di difficile accesso, con una conformazione particolare (risultando solo in parte demaniale) e solitamente caratterizzata da uno scarso utilizzo, e per la quale non vi è ragione di prevedere il formarsi di assembramenti. Sulla stessa spiaggia comunque verrà installata la cartellonistica di cui al punto 3);
- 5) gli utenti delle quattro spiagge libere dovranno evitare assembramenti e dovranno assicurare il mantenimento di almeno 1 metro (raccomandato 1,80 metri) di separazione tra un utente e l'altro. Le distanze interpersonali potranno essere derogate per coloro che in base disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (conviventi ecc). I genitori/accompagnatori di minori dovranno vigilare affinché i minori stessi mantengano la distanza interpersonale da persone non comprese nelle deroghe sopra richiamate;
- 6) gli utenti delle quattro spiagge libere dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e farne comunque uso in ogni situazione nella quale possa presentarsi l'evenienza del venir meno al distanziamento interpersonale, secondo le disposizioni nazionali;



7)su tutte e quattro le spiagge libere è vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo o sport di squadra che possano dar luogo ad assembramenti;

- 8) su tutte e quattro le spiagge libere gli sport individuali "tradizionali" che si svolgono sull'arenile (es: racchettoni) o in acqua (es: nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale;
- 9) su tutte e quattro le spiagge libere è vietato l'attività di commercio su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
- 10) è fatto divieto di accesso sull'arenile delle spiagge libere di Carrara comprese tra il porto e la Fossa Maestra di Carrara a tutti i cani dalle ore 07:30 alle ore 20.30 ad eccezione di quanto di seguito specificato:
- cani bagnini per servizio di primo soccorso;
- cani guida per non vedenti;
- cani delle forze dell'ordine in servizio;
- unità cinofile preparate al salvataggio nautico in possesso di apposito brevetto di salvataggio, che dovrà essere esibito al momento del controllo.
- 11) di istituire, anche per la corrente stagione balneare, un'area definita "Bau Beach" nell'area individuata in quella compresa tra i corsi d'acqua Fossa Maestra e Parmignola, contraddistinta catastalmente al Foglio 87 Mappale 285, per un'estensione di circa mq. 2.700, in tale area tutti i cani, senza limitazioni di orario, potranno avere libero accesso alla spiaggia;
- 12) di delimitare la sopraddetta area con apposita cartellonistica;
- 13) i conduttori dei cani hanno comunque l'obbligo, all'interno della "Bau Beach", di dotarsi di un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 mt e delle attrezzature utili ad assicurare il benessere degli animali, nonché di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l'altrui incolumità, compresa quella degli animali. In particolare, l'accompagnatore deve avere cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini, deve sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale e provvedere per la zona d'ombra;



- 14) la fruizione della spiaggia "Bau Beach" è disciplinata, inoltre, dalle seguenti prescrizioni:
 - a. possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
 - b. sulla spiaggia o durante la permanenza dei cani nello specchio d'acqua antistante deve essere assicurata la presenza ravvicinata del proprietario o detentore per la relativa sorveglianza affinché gli animali non arrechino disturbo al vicinato né manifestino aggressività verso le altre persone o animali presenti;
 - c. è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva, recanti tracce di parassiti esterni e a femmine durante il periodo estrale;
 - d. le deiezioni solide degli animali sull'arenile devono essere immediatamente rimosse a cura dell'accompagnatore e le deiezioni liquide devono essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare;
 - e. gli animali non devono essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare, la responsabilità (civile e penale) per i danni causati dall'animale è del proprietario o detentore;
 - f. ogni 3 ore circa il proprietario è tenuto a condurre l'animale fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica;
 - g. nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane, viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia;
 - h. dopo l'accesso al mare i cani dovranno essere riassicurati al guinzaglio al termine del bagno, durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario o detentore.
- 15) la presente ordinanza è in vigore fino al 15 settembre 2021;



AVVERTE

che le violazioni del presente provvedimento saranno sanzionate ai sensi di legge.

AVVERTE INOLTRE

che sulla base di quanto emergerà dalla prima applicazione della presente ordinanza, ed in particolare di quanto emergerà dalla sperimentazione del mese di giugno relativa alla prenotazione obbligatoria tramite portale web dedicato, potranno essere adottate modifiche finalizzate alla miglior e più sicura fruizione delle spiagge libere.

AVVERTE INFINE

che, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, anche di tipo penale, chiunque non:

- a) rispetti il divieto di accesso o non rispetti l'obbligo di utilizzare guinzaglio e museruola se prevista da norme statali, nei giorni e negli orari in cui è consentito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 1164, 2° comma del Codice della Navigazione.
- b) rispetti l'obbligo del possesso di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni oltre che la effettiva raccolta delle stesse, nei giorni in cui è consentito l'accesso, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00 ai sensi dell'articolo 40, 1° comma lett. *j*) della Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59.
- c) l'applicazione delle sanzioni sarà effettuata ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni e l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Carrara.

INFINE RENDE NOTO CHE

il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, per cui è sottratto all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.



Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo comunale.

La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricate dell'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 91/2021, prot. n. 41921, ed è comunicata:

- al Prefetto di Massa-Carrara;
- ai mezzi di informazione locali per garantire la diffusione e la conoscenza delle misure ivi previste.

IL SINDACO Francesco De Pasquale